

Il sistema previdenziale

di Alberto Forti

Il sistema previdenziale italiano è oggi distinto nella:

- previdenza obbligatoria, comunemente detta “primo pilastro”;
- previdenza complementare, comunemente detta “secondo pilastro”;
- previdenza integrativa, comunemente detta “terzo pilastro”.

Nella previdenza obbligatoria rientrano le prestazioni che sono garantite per legge ai lavoratori.

La previdenza complementare ha come obiettivo quello di integrare il trattamento pensionistico erogato dalla previdenza obbligatoria per garantire i valori ante riforma e avviene attraverso l’adesione ai fondi pensione, che possono essere di due tipi:

- fondi chiusi;
- fondi aperti.

I fondi pensione chiusi, chiamati anche “fondi negoziali” perché frutto di accordi contrattuali, si rivolgono esclusivamente ai lavoratori sui quali ha effetto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Per i lavoratori della scuola il fondo negoziale si chiama **Espero**.

I fondi pensione aperti sono istituiti per iniziativa di intermediari finanziari (banche, assicurazioni ecc.) e si rivolgono a tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi che liberi professionisti.

La previdenza integrativa si realizza attraverso forme di risparmio individuale (i cosiddetti PIP, Piani Individuali Previdenziali) ed ha come obiettivo quello di integrare sia la previdenza obbligatoria che quella complementare.

La legge di riforma delle pensioni n. 335/1995, più conosciuta con il nome di riforma Dini, ha profondamente cambiato la previdenza obbligatoria.

Essa ha introdotto il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche, che sta sostituendo con gradualità quello retributivo.

L'attuazione della riforma avviene in fasi differenti e coinvolge i lavoratori secondo gli anni di servizio.

- I **lavoratori con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995** sono soggetti all'accesso e al calcolo della pensione secondo le regole del vecchio sistema retributivo. A loro spettano i trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia.
- I **lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995** sono soggetti al calcolo della pensione con il cosiddetto calcolo misto (retributivo per la parte di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 1996, contributivo per quelle maturate successivamente) e accedono alle prestazioni secondo le regole del sistema retributivo (a meno che non optino il contributivo integrale). Per loro è prevista sia la pensione di anzianità sia quella di vecchiaia. Le **lavoratrici** possono accedere anche alla pensione di anzianità a partire dal primo gennaio 2008 con 35 anni di contributi e 57 anni di età a condizione che optino per una liquidazione del relativo trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (legge 243 del 23 agosto 2004).
- I **lavoratori neoassunti al primo gennaio 1996** e quelli che optano per il nuovo sistema sono soggetti all'applicazione integrale delle nuove regole di accesso e del metodo di calcolo contributivo. In questo sistema è prevista soltanto la pensione di vecchiaia.

Pensione di vecchiaia

Requisiti di accesso

I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato.

Pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto

Alla pensione di vecchiaia, fino al 31 dicembre 2011, si può accedere, avendo il requisito di 20 anni di anzianità contributiva o di servizio, con il seguente requisito anagrafico:

- 65 anni per gli uomini;
- 61 per le donne.

La legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede che per le lavoratrici del Pubblico Impiego, a partire dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico per accedere al pensionamento di vecchiaia venga incrementato a 65.

Dal 1° gennaio 2015, ogni tre anni, i requisiti di accesso al sistema pensionistico saranno adeguati agli incrementi della speranza di vita.

In sede di prima applicazione, l'incremento dei requisiti in vigore, pari all'incremento della "speranza di vita" accertato dall'Istat in relazione al triennio di riferimento, non può essere superiore a 3 mesi.

Pensioni liquidate secondo il sistema contributivo

A partire **dal primo gennaio 2008** sono quattro i casi in cui si può accedere al trattamento, con i seguenti requisiti:

- aver compiuto 65 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi;
- aver compiuto 61 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi per le donne, purché l'importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale;
- aver maturato 40 anni di contributi, a prescindere dall'età;
- aver maturato almeno 35 anni di contributi e aver compiuto un'età pari a quella prevista per la pensione di anzianità.

Mantiene il diritto alla pensione con i precedenti requisiti chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente (aver compiuto 57 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione con un importo di pensione non inferiore a 1,2 l'importo dell'assegno sociale).

Novità dal 1/1/2011 (legge 30 luglio 2010, n. 122)

L'art. 12 del decreto legge 78 convertito nella legge n. 122/2010 che prevede nuove modalità di accesso al pensionamento e precisamente l'accesso alla pensione decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra mobile) non si applica al personale del comparto scuola per il quale restano vigenti le precedenti disposizioni (decorrenza del trattamento di pensione dal primo settembre per coloro che vengono collocati a riposo il 31 agosto).

Pensione di anzianità

La pensione di anzianità spetta a tutti i dipendenti iscritti all'Inpdap che per qualunque motivo, inabilità esclusa, cessano dal servizio prima di raggiungere il limite d'età stabilito per la pensione di vecchiaia e che fruiscano del sistema retributivo o misto.

Requisiti di accesso

La pensione di anzianità può essere richiesta se la somma degli anni di anzianità contributiva e quelli dell'età anagrafica raggiunge una quota minima prevista per l'anno in questione, fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva pari a 35 anni e il possesso dell'età anagrafica minima prevista per l'anno considerato (es. 60 anni nel 2011).

In ogni caso il diritto alla pensione si consegue, indipendentemente dall'età, con almeno 40 anni di anzianità contributiva.

I requisiti sono riepilogati nella tabella seguente:

ANNO	REQUISITI (età + anni di contribuzione)
2011 - 2012	60 + 36 oppure 61 + 35 (quota 96)
2013	61 + 36 oppure 62 + 35 (quota 97 - soggetta a verifica)
2014	61 + 36 oppure 62 + 35 (quota 97 - soggetta a verifica)

Mantiene il diritto alla pensione con i precedenti requisiti chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente.

Dal primo gennaio 2008 possono accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età le lavoratrici dipendenti che optano per una liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (decreto legislativo 180 del 1997)

Inserito il 19 novembre 2010